

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4880

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BISAGLIA, MATTARELLI GINO, GAGLIARDI, SGARLATA, GALLUZZI
VITTORIO, MONTANTI**

Presentata il 15 febbraio 1968

Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisondersi agli amministratori dei comuni e delle provincie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 marzo 1958, n. 208, modificata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, stabilì la corresponsione di una indennità di carica per gli amministratori comunali e provinciali per l'adempimento dei compiti loro affidati.

Con la proposta di legge che abbiamo l'onore di proporre all'esame della Camera si vuole procedere ad una modifica delle misure delle indennità sino ad ora corrisposte, ed, alla istituzione di una indennità di presenza a favore dei consiglieri comunali e provinciali, nonché degli assessori dei comuni

minori per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consessi, e ciò in considerazione dei compiti che nell'attuale momento dello sviluppo del Paese incombono sugli amministratori locali.

La nostra proposta, onorevoli colleghi, è motivata anche dalle esigenze che i cittadini, eletti a cariche amministrative locali, sono costretti a fronteggiare, in quanto si va sempre più configurando la necessità, anche nei comuni a basso indice di popolazione, di una attività sempre più impegnativa, per la cura e l'amministrazione degli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 15.000:

2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 30.000;

3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti; fino a lire 60.000;

4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 75.000;

5) comuni da 10.000 a 30.000 abitanti: fino a lire 100.000;

6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lire 130.000;

7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 160.000;

8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 240.000;

9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;

10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000 ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000, può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, può essere corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1.

Agli altri assessori di comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti può essere corrisposta una indennità di presenza per ogni seduta di giunta da fissarsi, sempre con le stesse modalità di cui all'articolo 1, entro i seguenti limiti:

1) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fino a lire 1.000;

2) comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, fino a lire 2.000;

3) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 5.000 ».

ART. 3.

Ai consiglieri comunali e provinciali può essere corrisposta una indennità di presenza per ogni riunione di consiglio, da fissarsi dal Consiglio comunale e provinciale, entro i seguenti limiti:

A) Consigli comunali:

1) comuni fino a 10.000 abitanti: lire 2.000;

2) comuni da 10.000 a 30.000 abitanti: lire 5.000;

3) comuni da 30.000 a 50.000 abitanti: lire 7.000;

4) comuni con oltre 50.000 abitanti: lire 10.000.

B) Consigli provinciali: lire 10.000.